


NEWSLETTER DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie - ONLUS



Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia**, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it

Le Antenne:

Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazionemilano@gmail.com


Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazione torino@gmail.com

Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazione roma@gmail.com

Antenna territoriale della Campania: antidiscriminazione napoli@gmail.com

n. 1/ gennaio 2015



SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Il TAR sospende l'ordinanza "anti-ebola" del sindaco di Padova
2. Vanno tutelati i cittadini che combattono atti discriminatori. Condannato il comune di Varallo e due politici per ritorsione
3. Cittadini di Paesi terzi e accesso al pubblico impiego: continua il monitoraggio e l'attività di advocacy di ASGI: anche la Banca d'Italia e l'Ordine degli Avvocati di Milano tra gli enti 'discriminanti'
4. La campagna ASGI sulla direttiva 98/2011 per l'accesso all'assegno per famiglie numerose e altre prestazioni sociali
5. "ROMPIAMO PREGIUDIZI": Un concorso di video e di scrittura per sconfiggere il pregiudizio nei confronti delle comunità rom

GIURISPRUDENZA ITALIANA

1. Corte d'Appello di Trento: la cittadina tunisina ha diritto all'indennità di maternità di base, anche se non lungosoggiornante, in forza dell'Accordo Euromediterraneo Italia - Tunisia
2. Il Tribunale di Monza dichiara discriminatorio negare il diritto di una mamma extracomunitaria alla prestazione del "bonus bebè" di cui alla L.226/05
3. Tribunale di Brescia: I familiari a carico di lavoratori stranieri vanno computati nel nucleo familiare al fine del diritto all'assegno ordinario anche per i periodi nei quali sono rientrati in patria
4. Assegno famiglie numerose: l'Inps condannata per discriminazione collettiva anche a Milano
5. Tribunale di Verona: un'importante pronuncia sul rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo
6. Assegno di maternità a cittadina di Paese terzo: la sostanza conta più della forma!

APPROFONDIMENTO DEL MESE DI GENNAIO 2015

La legittimazione attiva delle associazioni nelle azioni contro le discriminazioni collettive per nazionalità

NEWS ITALIA

1. Legge di stabilità: Il bonus bebè spetta solo ai cittadini stranieri lungosoggiornanti
2. UNAR: Un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, istituito dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)

NEWS EUROPA


1. L'ARDI (Anti-Racism and Diversity Intergroup) è tornato al lavoro nel Parlamento Europeo

MATERIALI DI STUDIO

LIBRI E RIVISTE

EVENTI E FORMAZIONE

ALLEGATO I



AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Il TAR sospende l'ordinanza 'anti-ebola' del sindaco di Padova

Tra le tante sfide globali della 'società del rischio', per usare le parole di Ulrich Beck, il sociologo tedesco da poco scomparso, la tutela della salute dei cittadini europei è tornata alla ribalta con l'allarme del rischio di contagio da parte di migranti, presunti portatori di Ebola, che arrivano nella 'Fortezza Europa' dal continente africano. Come è immaginabile, la giusta preoccupazione di tutelare la salute dei cittadini di un territorio può facilmente essere strumentalizzata per limitare, in modo discriminatorio, la libera circolazione dei migranti. Questo è quanto è successo, per esempio, con le ordinanze 'emergenziali' emesse dal sindaco di Padova e, circa un mese dopo, dal sindaco di Telgate.

In entrambi i casi, ASGI, in collaborazione con altre associazioni, ha impugnato il provvedimento del sindaco. Un primo successo è stato già registrato. Infatti, il 18 dicembre 2014 il TAR Veneto ha accolto l'istanza di sospensione presentata da ASGI e Razzismo Stop e sospeso l'ordinanza anti-ebola emanata dal sindaco di Padova, dichiarando che non sussiste un'emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l'esercizio del potere di ordinanza.


Contro l'ordinanza del sindaco di Telgate, invece, è stato proposto ricorso antidiscriminatorio avanti al giudice civile con udienza fissata il 21 aprile 2015.

Comunicato gli avvocati Razzismo Stop e ASGI, Giovanna Berti, Fabio Corvaja, Marco Ferrero e Marco Paggi

- **Il testo integrale dell'ordinanza del Sindaco di Padova.**

L'ordinanza del sindaco di Padova, datata 16 ottobre 2014, la n. 42 del Registro delle ordinanze, prescriveva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le competenti ULSS.

A seguito di un ricorso presentato dagli avvocati Giovanna Berti, Marco Ferrero, Marco Paggi e Fabio Corvaja, in rappresentanza delle associazioni ASGI e Razzismo Stop, il Tribunale Amministrativo regionale del Veneto ha rilevato che "il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza dei presupposti di



contingibilità e urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l'esercizio del potere di ordinanza”.

Lo dimostra, secondo il Collegio giudicante, la documentazione presentata, tra cui il protocollo per la gestione della malattia da virus Ebola redatto dall'Ulss n. 16 di Padova e anche “le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia che sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza”.

Afferma il TAR, “per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno già presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalità della popolazione residente”.

L'ordinanza del Comune di Padova va sospesa, conclude il TAR, accogliendo le tesi degli avvocati delle associazioni, perché “adottata in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilità e urgenza produce effetti lesivi privi di giustificazione”.

La decisione appare confermare quanto la società civile aveva già denunciato: si tratta, infatti, di un'ordinanza emanata con il solo scopo di diffondere allarme e un'idea dei migranti come potenziali portatori di malattie infettive.

“Ringraziamo” affermano le Associazioni ASGI e Razzismo Stop “gli oltre mille cittadini di Padova e tutte le realtà che hanno sostenuto questo ricorso”.


Il testo dell'ordinanza del TAR è reperibile al seguente link:

<http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-venero-ordinanza-del-18-dicembre-2014-n-1630/>

2. Vanno tutelati i cittadini che combattono atti discriminatori. Condannato il comune di Varallo e due politici per ritorsione

Il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine.

Questo è quanto ha affermato l'Ordinanza del Tribunale di Vercelli (giudice dott. Giuseppe Fiengo) il 4 dicembre 2014. Il caso riguarda alcuni grandi cartelli fatti affiggere dall'allora sindaco Buonanno all'ingresso del Comune di Varallo recanti il “divieto di accesso” per i “vu ‘cumprà” e per chi indossa il burqa. Dopo aver tentato inutilmente - nel corso di 5 anni - di convincere il sindaco alla rimozione di tali cartelli e dopo aver richiesto inutilmente l'intervento di varie autorità, quattro



cittadini unitamente all'ASGI, con gli avv. ti Alberto Guariso e Livio Neri hanno agito davanti al Tribunale di Torino, presentando un ricorso per discriminazione.

Il Comune ha rimosso i cartelli solo il giorno prima dell'udienza e il Tribunale ha riconosciuto il loro carattere "gravemente discriminatorio", ritenendo però che solo ASGI (e non i quattro cittadini) avessero diritto di agire in giudizio.

A questo punto è scattata la "vendetta" di Gianluca Buonanno, del sindaco Eraldo Botta e del Comune che hanno tappezzato la città con manifesti, ove i due politici - con espressione "ridente e strafottente"- come afferma l'ordinanza, accusavano i quattro cittadini, indicati per nome e cognome, di essere "suonatori suonati" e di aver tolto alla collettività denaro che poteva essere utilizzato per "aiuti sociali alle persone in difficoltà".

Fortunatamente - ricorda il Tribunale - il diritto comunitario e nazionale tutela contro le ritorsioni chi ha agito, in qualsiasi forma, per rimuovere una discriminazione (come era quella dei manifesti originari), perché il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine.

Il Tribunale di Vercelli ha, quindi, condannato Gianluca Buonanno, al momento europarlamentare, sindaco di Borgosesia e assessore a Varallo, il Sindaco di Varallo Eraldo Botta e l'amministrazione comunale di Varallo, che aveva prestato il proprio logo ai manifesti, a risarcire il danno morale ai due cittadini, a pubblicare la decisione sul Corriere della Valsesia (ove era stato pubblicato anche il manifesto incriminato), nonché sui siti web del Comune e di Gianluca Buonanno, oltre che a risarcire il danno (6 mila euro a una ricorrente, 5.500 euro all'altro cittadino) e a pagare le spese legali.

ASGI, che ha promosso assieme ai cittadini l'azione originaria e li ha sostenuti in questa nuova azione, valuta di grande importanza la decisione, che sul piano giuridico **riconosce per la prima volta la tutela contro la ritorsione anche a favore di soggetti diversi da quelli discriminati**, e sul piano sociale costituisce un ulteriore invito a politici e amministratori affinché non usino la loro posizione pubblica per diffondere messaggi pubblici discriminatori e razzisti ma tornino a occuparsi seriamente della cosa pubblica.



3. Cittadini di Paesi terzi e accesso al pubblico impiego: continua il monitoraggio e l'attività di advocacy di ASGI: anche la Banca d'Italia e l'Ordine degli Avvocati di Milano tra gli enti 'discriminanti'

Continua il lavoro di monitoraggio del Servizio giuridico antidiscriminazione ASGI e delle antenne locali sulla mancata applicazione della Legge 97 del 6.8.2013, che ha aperto il pubblico impiego ad alcune categorie di lavoratori stranieri.

Tra i casi più clamorosi segnaliamo quello dell'ordine degli avvocati di Milano (tre concorsi, rispettivamente per "operatore amministrativo contabile, operatore amministrativo specializzato e operatore qualificato") e quello della Banca d'Italia (concorso per 60 "coadiutori"): entrambi gli enti avevano aperto il concorso ai cittadini comunitari ma non alle ulteriori categorie previste dal nuovo testo dell'articolo 38 D.lgs. 165/01.

A seguito della lettera dell'ASGI l'ordine degli avvocati di Milano [ha riaperto i termini per il bando](#) consentendo ai soli cittadini stranieri illegittimamente esclusi di presentare domanda anche nel nuovo arco di tempo.

Per leggere la lettera spedita dall'ASGI all'ordine degli avvocati di Milano:

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/12/asgi_Ordine-avvocati-Milano-12-11-2014-1.pdf

La Banca d'Italia, sempre a seguito della lettera ASGI, si è, invece, limitata a una [precisazione](#) (di cui ha informato ASGI), che tuttavia ha lasciato fermi i termini di scadenza e pertanto il pregiudizio per gli stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda inferiore rispetto a quello degli italiani.

La lettera inviata alla Banca d'Italia:


<http://www.asgi.it/notizia/pubblico-impiego-e-stranieri-banca-ditalia-e-lordine-degli-avvocati-di-milano-modificano-bandi-di-concorso-dopo-la-segnalazione-asgi/>

Qui di seguito un elenco degli enti che hanno emesso bandi illegittimi nei termini sopra indicati (cioè con ammissione dei comunitari e non delle altre categorie), con la precisazione di quelli che, a seguito di una lettera ASGI, hanno modificato il bando.

L'Azienda U.L.S.S. di Verona (bando per "*Collaboratore professionale sanitario - Infermiere*" del 20 ottobre 2014 e con scadenza il 15 Gennaio 2015), richiede la cittadinanza Italiana o europea

Comune di Pavia (bando per: "*Assistente Sociale*" del 24 novembre 2014), richiede la cittadinanza Italiana o europea

Comune di Misterbianco (bandi per: "*Assistente per le attività svolte nel Centro Culturale Polivalente (CCP) del Comune di Misterbianco relativamente al progetto 'I Art, il polo diffuso per le identità e l'arte contemporanea in Sicilia'*" e "*Contabile, categoria D, posizione economica D1,*



interamente riservato alle categorie delle persone disabili previste dall'art. 1 della legge n. 68/99", entrambi del 2 dicembre 2014), richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Comune di Lanciano (bandi per: *"Dirigente avvocato per il settore Avvocatura Comunale"* del 28.11.2014 e *"Dirigente tecnico del settore lavori pubblici"* del 9 dicembre 2014, richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Comune di Scorzé (bando di concorso pubblico per *"Istruttore tecnico, Categoria Giuridica C, Posizione di Accesso C1"* del 9 dicembre 2014), richiesta la cittadinanza Italiana o europea

ASL Avezzano Sulmona L'Aquila (bandi per: *"Dirigente sanitario - profilo professionale: medici disciplina: neuropsichiatria infantile"*, *"l'incarico di direzione della UOC di chirurgia epato bilio pancreatico e d'urgenza del P.O. di L'Aquila"*, *"l'incarico di direzione della UOC di anestesia e rianimazione dei PP.OO. di Sulmona e di Castel di Sangro"*, *"l'incarico di direzione della UOC di chirurgia generale del P.O. di Avezzano"*, *"l'incarico di direzione della UOC di chirurgia generale dei PP.OO. di Sulmona e di Castel di Sangro"*, *"l'incarico di direzione della UOC di ostetricia e ginecologia del P.O. di Avezzano"*, *"l'incarico di direzione della UOC di ostetricia e ginecologia del P.O. di Sulmona"*, *"l'incarico di direzione della UOC di pediatria e neonatologia del P.O. di Avezzano"*, *"l'incarico di direzione della UOC di pronto soccorso e accettazione del P.O. di L'Aquila"* e per *"l'incarico di direzione della UOC di pronto soccorso, accettazione e osservazione breve del P.O. di Castel di Sangro"*, del 10 dicembre 2014), richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Azienda Ospedaliero - Universitaria Di Parma (bandi per: *"Collaboratore professionale sanitario personale infermieristico infermiere - Cat. D"* con scadenza il 29 gennaio 2015), richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi (bando per: *"15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica "D"*" del 30 dicembre 2014 e con scadenza il 29 gennaio 2015), richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Comune di Bulgarograsso (CO) (bando per *"istruttore insegnante scuola infanzia"*), richiesta la cittadinanza italiana o europea

Hanno provveduto a modificare i bandi i seguenti enti:

Comune di Pogliano Milanese: ha provveduto alla rettifica del bando e alla proroga dei termini per il bando di


Comune di Campli, ha provveduto all'integrazione bando e relativo avviso

Antenna di Firenze:

Farmacie Certaldo S.R.L. (bando per: *Farmacisti collaboratori*) hanno cambiato il bando e riaperto i termini per l'invio di candidature, ammettendo tutti i soggetti regolarmente soggiornanti), richiesta la cittadinanza italiana o europea

4. La campagna ASGI sulla direttiva 98/2011 per l'accesso all'assegno per famiglie numerose e altre prestazioni sociali

ASGI invita i cittadini stranieri, genitori naturali e/o adottivi e/o preadottivi di almeno 3 o più figli minori a carico e conviventi, verificati gli altri requisiti, a



presentare presso il proprio Comune di residenza **entro e non oltre il 31 gennaio 2015** la richiesta di assegno per famiglie numerose. ASGI invita, inoltre, i Comuni ad accogliere tali richieste.

A questa prestazione sociale hanno diritto tutti i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno valido per lavorare in Italia (ad. es. un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia o attesa occupazione), oltre a chi detiene un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, ai titolari di protezione internazionale e ai familiari di cittadini comunitari che avevano già diritto all'assegno in base alla precedente normativa.

E' quanto previsto dalla **Direttiva europea 2011/98** che, **all'art. 11**, garantisce a tutti i lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che sono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita. Tuttavia l'Italia, nel recepirla nel proprio ordinamento con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, in vigore dal 6 aprile 2014, contrariamente a quanto l'ASGI aveva richiesto durante l'iter parlamentare, non ha correttamente adeguato il diritto interno, perché non ha rimosso le norme che escludono gli stranieri privi di permesso di lungo periodo da alcune prestazioni sociali. Si tratta, in pratica, dell'assegno per le famiglie numerose, previsto dall'art. 65 L. 448/98 e successive modifiche,

Quanto all'assegno INPS per i nuclei familiari con almeno tre figli minori conviventi e che hanno i requisiti di reddito previsto, questa prestazione va considerato, ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004, come una prestazione sociale rientrante, pertanto, nel campo di applicazione della direttiva, che è comunque in vigore dal 25 dicembre 2013, data in cui è scaduto il termine per il recepimento nel diritto interno. Di seguito si riporta la lettera inviata da ASGI alle organizzazioni sindacali e ai patronati

Spett.


la scrivente ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) ha tra i suoi scopi anche il contrasto alle discriminazioni per ragioni di razza, origine etnica e nazionalità.

Nell'ambito della nostra attività abbiamo riscontrato un grave difetto d'informazione in merito all'intervenuta scadenza del termine di recepimento (25 dicembre 2013) della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

D. lgs. n. 40/2014 che la recepisce. Tale direttiva prevede una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

La stessa direttiva, all'art. 12 prevede l'obbligo degli Stati membri di garantire a tutti gli stranieri che siano titolari di un permesso per lavoro o di un permesso che consente di lavorare i medesimi diritti che vengono garantiti ai cittadini dello Stato ospitante.

Lo stesso articolo consente agli Stati di operare, in sede di recepimento, alcune parziali limitazioni, ma l'Italia, nel recepire la direttiva con il D. lgs. n. 40/2014, non si è avvalsa di tale facoltà, sicché il principio di parità previsto da detta direttiva è ora operante nel nostro



ordinamento senza alcuna limitazione.

Ciò significa che le tre prestazioni residue ancora limitate ai soli stranieri titolari di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (cioè l'assegno per nuclei familiari numerosi, l'indennità di maternità di base e la carta acquisti) **devono invece essere garantite a tutti gli stranieri non comunitari che siano titolari del nuovo "permesso unico lavoro" o di un permesso di soggiorno per lavoro o di un permesso che consente di lavorare** (come ad es. quello per famiglia, sicché ne resterebbe esclusa solo una fascia minoritaria di stranieri).

A ciò si aggiunga che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 aprile 2014, DHAHBI c. Italia ha ritenuto contraria agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la norma nazionale che escludeva gli stranieri dall'assegno famiglie numerose, senza ammettere limitazioni di sorta derivanti dal titolo di soggiorno dello straniero.

Perciò l'ASGI ha predisposto il volantino che vi alleghiamo e che stiamo diffondendo attraverso tutti i canali utili (e che, se ritenete, potremmo mettere a Vs disposizione), cercando così di supplire almeno in parte alla mancanza di informazioni che abbiamo riscontrato.

Siamo pertanto a chiedervi se condividete le indicazioni di cui sopra e se intendete orientare in questo senso tutti i vostri sportelli al pubblico.

Restiamo in attesa di un Vs riscontro, fermo restando che, qualora riteniate utile un confronto per approfondire la tematica o per supportare il contenzioso, siamo a Vs completa disposizione.

Cordiali saluti

6. "ROMPIAMO PREGIUDIZI": Un concorso di video e di scrittura per sconfiggere il pregiudizio nei confronti delle comunità rom


Zalab, associazione per la produzione, distribuzione e promozione di documentari sociali e progetti culturali (si veda: <http://www.zalab.org>), ha avviato la distribuzione di "Container 158", un documentario-testimonianza, diretto da Stefano Liberti ed Enrico Parenti e realizzato nel campo rom di Via di Salone a Roma, nell'ambito di un progetto finanziato da Open Society Foundations. Sono previste proiezioni istituzionali e scolastiche in tutta Italia, oltre a una campagna per la sensibilizzazione dei giovani su diritti dei rom. Non tutti sanno cosa significhi vivere nei 'mega-campi' rom, che costituiscono una delle più gravi discriminazioni istituzionali su base etnica. In questo contesto, lo scorso dicembre è stato lanciato il concorso di video e di scrittura "ROMPIAMO PREGIUDIZI", che ASGI sostiene insieme a Amnesty International Italia, Associazione 21 Luglio e MyMovies. A queste due importanti iniziative è legata anche la petizione per chiedere il superamento delle politiche discriminatorie dei 'mega-campi' per soli rom.

Lo streaming del documentario è online:

<http://www.zalab.org/pagina-it/69/#.VLxDyHtm-6s>

Gli hashtag:

per lo streaming: [#container158streaming](#) , [#container158](#)



per la petizione: #oltreimegacampi
per il concorso: #rompiamopregiudizi

Questo documentario assume un'importanza ancora più rilevante alla luce della recente inchiesta "MAFIA CAPITALE", riguardante l'ampio giro di interessi e business che ruota attorno all'emergenza in cui sono coinvolti esponenti politici, funzionari e membri di organizzazioni criminali e che hanno distolto risorse da efficaci e genuine misure di inclusione e integrazione.

Inchiesta a parte, ricercatori e attivisti avevano denunciato, negli scorsi anni, gli ingenti costi del sistema dei campi rom nella Capitale. Il rapporto "Campi Nomadi s.p.a." dell'Associazione 21 Luglio offre una lucida analisi dell'indotto che ruota attorno ai campi rom.

Il report può essere scaricato al seguente link:

<http://www.21luglio.org/campi-nomadi-s-p-segregare-concentrare-allontanare-i-rom-i-costi-roma-nel-2013-giugno-2014/>

GIURISPRUDENZA ITALIANA

1. Corte d'Appello di Trento: La cittadina tunisina ha diritto all'indennità di maternità di base, anche se non lungosoggiornante, in forza dell'Accordo Euromediterraneo Italia - Tunisia


La sentenza della Corte d'Appello di Trento è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/01/2014-Corte-Appello-TN_-Maternità.pdf

Con la sentenza n. 42 del 30 maggio 2014 la Corte d'Appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha riconosciuto il diritto di una cittadina tunisina - seppure non in possesso di un permesso di soggiorno per lungo soggiornante - all'assegno di maternità di base ex art. 74 D.lgs. 26.3.2011 n. 151, in applicazione dell'art. 65 dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia.

La motivazione della Corte d'appello fa leva su due argomentazioni.

In primo luogo la Corte ha riconosciuto che, sotto il profilo soggettivo, l'accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia fa esplicito riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori di cittadinanza tunisina che risiedono con loro nello Stato membro, senza distinzione, per detti familiari, tra diritti derivati (ossia "acquisiti dall'interessata a causa del suo status di familiare di un lavoratore



migrante”¹) e diritti propri². Pertanto non rileva se la prestazione in oggetto sia considerata dalla normativa nazionale un diritto proprio o derivato, poiché l’accordo è, in ogni caso, applicabile.

In secondo luogo la Corte ha specificato - sempre facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte di Giustizia³ - che, sotto il profilo oggettivo, l’espressione previdenza sociale deve essere intesa secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 n.1408, laddove all’art 4 paragrafo 1 lettera a) e h) si riferisce in maniera esplicita alle prestazioni di maternità. La prestazione risulta pertanto erogabile alla ricorrente in quanto coniuge di lavoratore tunisino.

La Corte ha comunque precisato che anche se tale prestazione non dovesse essere ritenuta previdenziale bensì assistenziale la ricorrente ne avrebbe comunque diritto. Infatti, la reiezione della domanda è stata fondata unicamente sull’assenza del requisito del permesso di soggiorno CE e quindi sulla nazionalità, mentre la giurisprudenza CEDU ammette restrizioni nel riconoscimento delle prestazioni assistenziali solo in presenza di “considerazioni molto forti” e tali non possono essere quelle basate esclusivamente sulla nazionalità⁴.

Pertanto la Corte di appello di Trento ha ritenuto che le prestazioni inerenti alla maternità, siano esse considerate previdenziali o assistenziali, considerata “la loro attinenza ai principi costituzionali (art. 31 Cost.)”, non possano essere negate a causa della mancanza del permesso di soggiorno per lungo soggiornante, trattandosi appunto di una discriminazione fondata sulla nazionalità.

2. Il tribunale di Monza dichiara discriminatorio negare il diritto di una mamma extracomunitaria alla prestazione del “bonus bebè” di cui alla L. 226/05.

La sentenza del Tribunale di Monza è scaricabile dal sito web:

<http://www.asgi.it/notizia/tribunale-di-monza-e-discriminatorio-negare-il-diritto-di-una-mamma-extracomunitaria-alla-prestazione-del-bonus-bebe/>

Il Tribunale di Monza ha ritenuto discriminatoria la condotta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che pretendeva di ottenere in restituzione da una cittadina sudamericana il “bonus bebè” di 1000 euro che la stessa aveva percepito ai sensi dell’art.1 commi 331-332 L.226/2005).


Si tratta probabilmente dell’ultimo atto di una risalente vicenda passata alle cronache anche per la lettera dell’allora Presidente del Consiglio Berlusconi che invitava le giovani mamme (italiane e straniere) a presentare domanda ignorando

¹ Corte di Giustizia con sentenza 15 gennaio 1998, causa 113/97 Henia Babahenini vs Stato Belga.

² Infatti l’ambito di applicazione *ratione personae* degli accordi Euromediterranei - come precisato dalla sentenza citata nella nota precedente - è diverso da quello del regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 n.1408 e non viene operata una distinzione tra i diritti derivati e i diritti propri dei familiari del lavoratore migrante.

³ Corte di Giustizia, sentenza 15 gennaio 1998 - Causa 113/97 Henia Babahenini vs Stato Belga.

⁴ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 8 aprile 2014, Dhahbi/Italia, 17120/09



che la L. 226 prevedeva effettivamente il requisito della nazionalità e inducendole così a indicare sul modulo prestampato la cittadinanza italiana.

Ne erano nati procedimenti penali per false dichiarazioni, azioni di recupero e infine una legge di sanatoria (art. 1 commi 1287-1289 L. 296/06) che tuttavia secondo il MEF non sarebbe stata applicabile al caso di specie, perché applicabile solo ai casi di riscossione della prestazione effettuate entro il 1.1.2007, data di entrata in vigore della legge.

Il tribunale ha invece riconosciuto che il dato letterale della norma sopra citata si riferisce alle somme erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, senza che sia indicato alcun limite temporale. Anzi proprio perché la ratio della norma è quella di sanare una prassi ambigua dell'amministrazione "che attraverso comunicazioni discordanti aveva favorito la presentazione delle domande da parte degli stranieri" un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma ne impone la sua applicazione anche ai casi di erogazione successivi alla sua entrata in vigore. Infatti, distinguere i beneficiari a seconda della data di erogazione ne determinerebbe una disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.


In ogni caso, anche prescindendo dalla possibilità o meno di applicare la sanatoria, il bonus bebè costituisce una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie, sicché la sua attribuzione ai soli cittadini italiani o comunitari costituisce un comportamento discriminatorio, in violazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art 3 del D.lgs. 215/2003. Non solo ma il tribunale ha anche affermato che attribuire un trattamento differenziato, seppure solo indirettamente basato sulla nazionalità, è in contrasto con i principi fondamentali le norme imperative del diritto dell'Unione e in particolare con l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione.

3. Tribunale di Brescia: I familiari a carico di lavoratori stranieri vanno computati nel nucleo familiare al fine del diritto all'assegno ordinario anche per i periodi nei quali sono rientrati in patria

La sentenza può essere scaricata da:

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/01/2014-MATIN_-2-IVECO_-_1_-_TRIB_BRESCIA_-_ORD_DEL_181114-3.pdf

È quanto ha stabilito il giudice di Brescia, Ignazio Onni, lo scorso 22 novembre. La vicenda esaminata è quella di tre lavoratori (due cingalesi e un pakistano, residenti in Italia da molti anni e titolari del permesso di lungo periodo) dipendenti dello stabilimento bresciano di Iveco che, sospesi dal lavoro e trovatisi a dover mantenere moglie e figli con i soli 1000 euro della cassa integrazione, si sono visti costretti a rimandare temporaneamente i familiari in patria dove i figli hanno frequentato la locale scuola. Il Comune di Brescia rilevata l'assenza dei bimbi dalla



scuola della città, ha convocato i padri per chiarimenti temendo un'evasione dell'obbligo scolastico e nello stesso tempo ha trasmesso l'informazione all'Inps, il quale ha poi avviato un'azione di recupero delle rilevanti somme pagate come assegni familiari durante il periodo di rientro in patria (in un caso oltre 6.000 euro).

I lavoratori hanno fatto ricorso al Giudice - assistiti dall'avv. Alberto Guariso e con il sostegno della Camera del Lavoro di Brescia e della Fondazione Piccini - chiedendo che fosse loro applicato - in forza della direttiva comunitaria 2003/109 - lo stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e comunitari per i quali l'Inps versa l'assegno familiare anche per i familiari che risiedono all'estero, purché sussistano i requisiti di reddito.

Il Giudice ha accolto la domanda rilevando che la tesi dell'Inps "è priva di conforto normativo" poiché la legge non richiede necessariamente (né per gli italiani, né per gli stranieri) la presenza dei familiari sul territorio nazionale. Ora Iveco, che aveva trattenuto le somme per conto dell'Inps, dovrà restituire tutti gli importi trattenuti.

In realtà nel ricorso era stato posto un problema di portata più generale (che il giudice ha ritenuto assorbito nella conclusione di cui sopra) riguardante il comma 6bis dell'art. 2 del DL 13.3.88 n. 69, convertito in L. 13.5.88 n. 153 (introdotto dalla legge di conversione), in cui è previsto che, per quanto riguarda i cittadini stranieri, "*[n]on fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica*", mentre per i cittadini italiani e comunitari questa esclusione non è prevista (fanno cioè parte del nucleo, ai fini del computo degli assegni, anche i familiari residenti all'estero).

Tale differenza si pone in contrasto con le clausole di parità previste dal diritto comunitario (per i lungosoggiornanti - come erano i lavoratori ricorrenti a Brescia - l'art. 11 direttiva 2003/109 e per i titolari di permesso unico l'art. 12 direttiva 2011/98) e pertanto non può trovare applicazione, dovendo essere garantito agli stranieri l'accesso alla prestazione in questione alle medesime condizioni previste per gli italiani.


4. Assegno famiglie numerose: l'Inps condannata per discriminazione collettiva anche a Milano

Il link alla sentenza:

Corte Appello Milano 5 novembre 2014 pres. Bianchini, est. Pattumelli, INPS e Comune Milano c. O., ASGI, APN ONLUS

Anche per la Corte d'Appello di Milano costituisce discriminazione collettiva il rifiuto dell'INPS di riconoscere l'assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti.

Anche la Corte d'Appello di Milano (dopo quella di Torino) si conforma all'orientamento di tutti i giudici di merito in tema di assegno famiglie numerose e




riconosce che il rifiuto opposto dall'INPS e dai Comuni (nella specie il Comune di Milano) all'erogazione dell'assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti costituisce discriminazione, che può essere fatta valere dalle associazioni legittimate (ASGI e APN) anche in assenza di uno specifico provvedimento di diniego nei confronti della singola persona interessata.

La sentenza, pur non aggiungendo nulla alla ormai sterminata e uniforme giurisprudenza in materia, si segnala sia perché trattasi di una delle poche decisioni di secondo grado, sia perché afferma chiaramente da un lato che l'assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali ai sensi della direttiva 2003/109 (e dunque tra le prestazioni che non possono essere oggetto di limitazione da parte degli stati membri), dall'altro che comunque lo Stato italiano non ha mai inteso derogare al principio di parità di trattamento per i lungosoggiornanti, non potendo essere qualificate come deroga le norme preesistenti alla direttiva stessa.

Va segnalato, peraltro, che il contenzioso, benché ormai in via di esaurimento dopo la modifica legislativa di cui alla L. 97/13, è ancora in attesa di una pronuncia della Corte di legittimità presso la quale sono pendenti alcuni ricorsi dell'INPS.

Proseguono nel frattempo le pronunce dei giudici di primo grado sul diritto all'assegno da parte dei lungosoggiornanti anche per il periodo antecedente al luglio 2013. Tra le ultime sentenze, vanno segnalate:

- ✓ **Trib. Alessandria, Ait Omar Mbarek +7 - INPS Comune di Novi Ligure, Ord. 06.11.2014 est. Mainella**
Riconosce il diritto a percepire, per l'anno 2012, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, nei limiti delle quote maturate mensilmente. Condanna il Comune di Novi Ligure, in persona del sindaco pro tempore, e l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere ai ricorrenti il detto assegno con gli interessi legali dalla data di maturazione e sino al saldo, cessando la condotta discriminatoria nei loro confronti;
- ✓ **Trib. Pavia, Benchardoud - Com. Gambolo - Ord. del 23.7.14 est. Filippini**
Riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare numeroso per il 2010, 2011 e il primo semestre 2012;
- ✓ **Tribunale di Bergamo, Barry+1 / Verdellino + Inps, del 18.9.2014 est. Bertoncini**
Dichiara il carattere discriminatorio tenuto dal comune per aver negato l'assegno (In questo caso i ricorrenti avevano ricevuto gli assegni e poi se li erano visti revocare);
- ✓ **Corte d'Appello di Milano, Gonzales, ASGI, APN, Comune di Milano/INPS, 3.12.2014, pres. rel. Sbordone**



Riforma parzialmente la sentenza di primo grado, riconoscendo l'assegno a partire da gennaio e non dalla data di presentazione della domanda.

5. Tribunale di Verona: Un'importante pronuncia sul rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo

L'ordinanza

L'art. 3 della Direttiva 2004/38 estende il diritto all'unità familiare al di là dei familiari 'classici' (coniugi, figli e genitori a carico) per tenere conto anche di legami familiari diversi (come, ad esempio, quelli derivanti da unioni civili registrate).

In particolare, l'art. 3, comma 2, lett. b) prevede che gli Stati dell'Unione Europea (UE) debbano agevolare l'ingresso e il soggiorno anche del convivente con cui il cittadino europeo abbia una relazione stabile e debitamente documentata. In conformità a questa disposizione e alla norma italiana di attuazione, un ragazzo brasiliano che aveva contratto un'unione civile registrata in Germania, dove questa forma di unione è consentita, con un ragazzo italiano ha chiesto il rilascio della carta di soggiorno in Italia. La Questura di Verona aveva rigettato l'istanza, poiché l'unione civile registrata non equivaleva a un matrimonio. Con l'ordinanza del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Verona ha affermato che:

- 1) la Direttiva 2004/38 sulla libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'UE e dei loro familiari prevede l'obbligo degli Stati membri di "agevolare" l'ingresso del partner con cui il cittadino dell'UE abbia una relazione stabile debitamente attestata;

- 2) benché gli Stati membri godano di ampia discrezionalità nell'attuazione di tale norma, essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine "agevolare";
- 3) l'Italia ha attuato tale disposizione dell'UE, prevedendo che l'ingresso sia agevolato quando la relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale;


- 4) qualora queste due condizioni sussistano, il mancato rilascio della carta di soggiorno priva di ogni significato l'espressione "agevola" contenuta nella normativa europea e in quella italiana;

- 5) le Questure devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione) prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo;

- 6) non è necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno.

Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ragazzo brasiliano alla carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'UE.

Si veda anche il comunicato stampa di CertiDiritti.



6. Assegno di maternità a cittadina di Paese terzo: la sostanza conta più della forma!

Il link alla sentenza del Tribunale di Firenze:

[sentenza n 2 2015 Tribunale di Firenze](#)


Il link all'ordinanza del Tribunale di Bergamo:

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/asgi-trib-bg-maternita%27.html>

Con sentenza del giorno 8 gennaio 2015, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto all'assegno di maternità ex art. 74 D.lgs. 151/2001 ad una cittadina extracomunitaria, la cui figlia e il cui convivente more uxorio (e padre della minore) sono cittadini italiani, benché la richiedente fosse titolare solo del permesso di soggiorno biennale per motivi familiari e non della carta di soggiorno.

Il giudice di merito chiarisce che il diritto alla prestazione assistenziale deriva dal particolare status soggettivo della ricorrente, ossia essere ascendente di una minore italiana. L'art. 23 del D.lgs n.30/2007, che attua la direttiva 2004/38/CE concernente il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso previsto, ove più favorevoli, anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Secondo l'interpretazione letterale dell'art. 23 D.lgs n. 30/2007 il trattamento dei familiari extracomunitari dei cittadini italiani deve essere equiparato a quello dei familiari dei cittadini comunitari con riguardo "a tutte le disposizioni del decreto legislativo, e non solo con riferimento alla materia del soggiorno e della circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Non è dubitabile che la materia cui attiene la prestazione richiesta rientri nel campo di applicazione del Trattato di cui all'art.19, comma 2 citato (essendo ricompresa nelle politiche sociali di cui all'art. 153 versione consolidata del Trattato TUE e TFUE)." Il Tribunale ribadisce, infine, che è sufficiente la titolarità del diritto di soggiorno, "nel senso di possesso dei requisiti per il suo riconoscimento", ai sensi dell'art. 19 comma 2 e 4 del già citato D.lgs. del 2007.

Analogamente il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto il diritto all'assegno di maternità a una cittadina non comunitaria coniuge di un cittadino comunitario, anche se la stessa non era titolare di carta di soggiorno. Secondo il Tribunale ciò che rileva è che sussistano le condizioni per il titolo di soggiorno richiesto dalla norma, anche se il titolo stesso non è stato richiesto o rilasciato. Bisogna, cioè, avere riguardo non al provvedimento formale, ma alla condizione sostanziale della persona.



APPROFONDIMENTO DEL MESE DI GENNAIO 2015

La legittimazione attiva delle associazioni nelle azioni contro le discriminazioni collettive per nazionalità

L'approfondimento di questo mese, a cura di Alberto Guariso, riguarda la legittimazione attiva delle associazioni. I soci sono invitati al dibattito su questo interessante argomento o attraverso il forum o inviando commenti all'indirizzo del Servizio antidiscriminazione.

Il testo è reperibile:

- al link:

<http://www.asgi.it/notizia/approfondimento-del-mese-di-gennaio-2015-appunti-sulla-legittimazione-attiva-delle-associazioni-nelle-azioni-contro-le-discriminazioni-collettive-per-nazionalita/>


- oppure in allegato, in calce a questa newsletter (ALLEGATO I)

NEWS ITALIA

1. Legge di stabilità: Il bonus bebè spetta solo ai cittadini stranieri lungosoggiornanti

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che, all’art. 3, comma 125, prevede “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione”. L’assegno per i nuovi nati o adottati potrà essere richiesto, oltre che da cittadini italiani e comunitari, solo da cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L’ASGI ha ripetuto in varie sedi che tale norma è illegittima perché viola la parità di trattamento prevista dall’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda (tra l’altro) le prestazioni di sicurezza sociale di cui al Regolamento CEE 883/2004, che, all’art. 3, elenca espressamente le “prestazioni familiari” e le “prestazioni di maternità”.



Il bonus bebè deve essere garantito anche ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare in Italia, poiché essi beneficiano, in base alla Direttiva 2011/98/UE “dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano”. Inoltre esso va garantito anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e ai familiari di cittadini italiani e comunitari.

Per tale ragione, ASGI ha invitato i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno valido per lavorare in Italia (permesso di soggiorno per lavoro, famiglia, attesa occupazione, ecc.), genitori dei bambini che nasceranno dopo il 1° gennaio 2015, a presentare comunque la domanda per il bonus bebè secondo le modalità che saranno definite nel Decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Si veda la lettera [inviata da ASGI al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e ad altri Ministeri interessati](#)

Si veda anche il video degli studenti del corso di Clinica Legale dell'Università di Brescia che rivolgono un appello al Presidente del Consiglio Matteo Renzi:

<http://video.corriere.it/ciao-matteo-bonus-bebe-va-anche-stranieri/e3dd12b6-7af6-11e4-825c-8af4d2bb568e>

2. UNAR: Un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, istituito dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).


Il Consiglio Nazionale Forense e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) hanno istituito un **Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni**, che è stato presentato alla Conferenza “Non discriminazione e parità di diritti **Progettare il futuro delle politiche antidiscriminatorie nella UE**” lo scorso 6-7- novembre.

La Commissione che valuta le domande pervenute si riunisce più volte durante l'anno. Per la prossima seduta, è possibile presentare le domande **fino a fine gennaio**.

Il facsimile della domanda di ammissione e altre informazioni utili sono reperibili al seguente link:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/fondosolidarieta.html>

Il Fondo è destinato all'anticipazione delle spese legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi da vittime di discriminazioni per motivi di razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere.



La somma erogata sarà pari a 600 euro per ogni grado di giudizio e dovrà essere restituita dal legale in caso di esito vittorioso della causa con soccombenza della controparte alle spese, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento.

Il contributo può essere richiesto:

- dalle vittime di discriminazioni che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato;
- dalle associazioni legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 215/03;
- dalle Organizzazioni sindacali, Associazioni e Organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 216/03.

Ogni soggetto può presentare 3 domande nell'arco temporale dell'anno 2015.

NEWS EUROPA

1. L'ARDI (Anti-Racism and Diversity Intergroup) è tornato al lavoro nel Parlamento Europeo


Il giorno 11 dicembre 2014 la Conferenza dei presidenti del Parlamento Europeo ha deliberato che l'Inter-gruppo sull'anti-razzismo e la diversità riprenderà le sue attività per il periodo 2014-2019. Molte ONG e network di organizzazioni (ad es. ENAR) hanno manifestato un vivo apprezzamento per questa iniziativa che ha la funzione di spronare i parlamentari europei a rendere prioritaria la lotta al razzismo e all'incitamento all'odio razziale. L'Inter-gruppo ha lo scopo di facilitare il dialogo tra il Parlamento Europeo e i rappresentanti della società civile.

Per ulteriori informazioni, si veda l'apposita pagina web dell'ARDI:

<http://ardintergroup.kazeo.com/>

MATERIALI DI STUDIO

1. ENAR (European Network against Racism) ha pubblicato "Measure, Plan, Act: How data collection can support racial equality", che spiega come la raccolta di dati ai fini della misurazione delle discriminazioni e dell'eguaglianza sia compatibile con le legislazioni vigenti e sia sostenibile in termini di costi.



Maggiori informazioni possono essere chieste a:
Georgina Siklossy, Communication and Press Officer
Tel: +32 (0)2 229 35 70 - Mob: +32 (0)473 490 531 - Email: georgina@enar-eu.org -
Web: www.enar-eu.org

Il testo della pubblicazione in lingua inglese può essere scaricato dal seguente sito:

http://enar-eu.org/IMG/pdf/20084_equalitydatacollectionpublication-8-low.pdf

2. Il terzo Libro Bianco sul razzismo in Italia dell'Associazione Lunaria

A dicembre 2014 l'associazione Lunaria ha pubblicato la terza edizione del Libro Bianco sul razzismo in Italia, guardando anche fuori dai confini nazionali. Si segnalano i capitoli "La giurisprudenza in materia di discriminazione" di Daniela Consoli e "Rom e sinti: la normalità del razzismo. La 'questione rom' dopo l'approvazione della Strategia nazionale di inclusione" di Sergio Bontempelli. Gli autori degli altri contributi sono Paola Andrisani, Guido Caldiron, Serena Chiodo, Giuseppe Faso, Grazia Naletto, Enrico Pugliese, Annamaria Rivera, Maurizia Russo Spena e Duccio Zola.

Il pdf della pubblicazione può essere scaricato al seguente link:

<http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-rapporto-sul-razzismo/>

LIBRI E RIVISTE

1. E' online il n.19 della rivista semestrale European Anti-Discrimination Law Review, che offre importanti approfondimenti sullo stato dell'arte in materia di norma antidiscriminatoria. Le informazioni di questo numero sono aggiornate al 15 June 2014.


E' da segnalare un articolo sulle azioni collettive in Europa.

La rivista in lingua inglese è accessibile al seguente link:

<http://www.non-discrimination.net/content/media/Review%2019%20EN%20web%20version.pdf>

2. Bookmarks - A manual for combating hate speech online through human rights education (2014), Council of Europe Publications, euro 15, pp. 196, disponibile in inglese.

Info: <https://book.coe.int/eur/en/human-rights-and-democracy/5888-bookmarks-a-manual-for-combating-hate-speech-online-through-human-rights-education.html>



Bookmarks è un manuale pubblicato dal Consiglio d'Europa a support della campagna giovanile No Hate Speech Movement per la tutela online dei diritti umani. Questa pubblicazione è utile per ONG e formatori giovanili che vogliono occuparsi di lotta contro le forme di hate speech partendo da una prospettiva di diritti umani.

3. Right to Remember - A Handbook for Education with Young People on the Roma Genocide (2014), Council of Europe Publications, euro 15, pp. 118, disponibile in inglese.

Right to Remember è il manuale con cui il Consiglio d'Europa intende sensibilizzare i giovani sul Porrajmos, il Genocidio delle persone rom e sinti durante la Seconda Guerra Mondiale, ancora troppo spesso dimenticato. La pubblicazione contiene anche delle attività basate sull'apprendimento non formale, che sono adattabili a diversi gruppi di partecipanti.

Info: <https://book.coe.int/eur/en/youth-other-publications/6100-right-to-remember-a-handbook-for-education-with-young-people-on-the-roma-genocide.html>


4. The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence - A tool to end female genital mutilation (2014), euro 7,50 il formato PDF, pp. 62, disponibile in inglese.

Questa guida pratica, pubblicata da Amnesty International e dal Consiglio d'Europa, fornisce dei consigli utili per costruire politiche e misure di contrasto alle mutilazioni genitali femminili, alla luce della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul).

Info: <https://book.coe.int/eur/en/human-rights-and-democracy/6299-pdf-the-council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence-a-tool-to-end-female-genital-mutilation.html>

5. 'Coyote Magazine' sulle discriminazioni multiple: un modo divertente per conoscere il diritto

Le discriminazioni multiple sono un concetto ancora poco conosciuto e utilizzato da operatori del diritto e attivisti di organizzazioni non governative in Italia, benché vi siano, ormai da qualche anno, interessanti studi che approfondiscono il tema anche nel contesto del diritto antidiscriminatorio europeo. La rivista Coyote, pubblicata dalla Partnership del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea nel settore gioventù, tenta di spiegare le discriminazioni multiple in modo semplice e con un linguaggio accessibile anche ai non giuristi (ad esempio, agli attivisti giovanili impegnati in attività di advocacy e di formazione rivolta ai giovani). Nell'esperienza di ASGI, che si avvale spesso della collaborazione tra avvocati,



ricercatori e rappresentanti della società civile, è spesso necessario lo sforzo di rendere il linguaggio giuridico accessibile ai ‘non giuristi’.

Per scaricare il giornale in formato PDF:

<http://pjp->

[eu.coe.int/documents/1017981/8421013/coyote_22_web.pdf/832d8dff-2649-40b3-871d-69db9c45c5f8](http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8421013/coyote_22_web.pdf/832d8dff-2649-40b3-871d-69db9c45c5f8)

EVENTI E FORMAZIONE

1. IN ITALIA:

1.1. Training Seminar "La Tutela dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo", EIUC, Venezia - Lido, 27 febbraio - 1 marzo 2015

Il corso organizzato da EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation) intende formare i partecipanti (avvocati, giudici e operatori del diritto italiani) in materia di meccanismi di protezione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

I partecipanti saranno coinvolti nell'analisi degli aspetti sostanziali e procedurali della giurisprudenza CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo).

L'iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il **2 febbraio 2015**

Per maggiori informazioni su programma, iscrizione e selezione, consultare il sito dell'**EIUC**:


<http://www.eiuc.org/news-detail/items/la-protezione-dei-diritti-umani-presso-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo.html>

1.2. Giornata della Memoria: Non dimenticare il Porrajmos

Il 27 gennaio ricorre la giornata internazionale della Memoria, per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Da qualche anno si sta finalmente prendendo consapevolezza della circostanza che migliaia di vittime appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti furono sterminate durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è anche un termine specifico che indica questo sterminio, Porrajmos, che in lingua romanès significa “devastazione” o “divoramento”. Questa crescente presa di coscienza è dovuta sia all'attività (dal basso) di sensibilizzazione di rappresentanti della società civile e ricercatori, sia alle pressioni (dall'alto) dell'Unione Europea.

Di seguito si segnalano tre eventi organizzati in occasione delle celebrazioni della giornata della Memoria.

Il testo della Strategia nazionale per l'inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti è reperibile al sito: <http://www.unar.it/unar/portal/?p=1923>



Per approfondire il tema del Porrajmos: <http://www.romsintimemory.it/>
<http://porrajmos.it/?lang=it>

1.2.1. Un Flashmob a Torino per non dimenticare

Il primo appuntamento in ordine cronologico è un flashmob, organizzato dal Movimento “Attenti a non ripetere”, che si terrà il **25 gennaio in piazza Castello a Torino**. L’orario di incontro alle **16:30** e il flash mob avrà inizio alle **17:00**. Oltre a ASGI, le associazioni che parteciperanno e sostengono questa interessante iniziativa sono: Handicap e Sviluppo onlus; Asai; Cantiere SoS; Progetto prisma; associazione Verba; Coordinamento Torino Pride; Gltb Maurice Gltb; Bagni Pubblici di via Agliè; Associazione “Cittadinanza e Minoranze”; Baloon Mondial; Ass. 21 luglio; Ass. Giuristi Democratici di Torino; Fondazione della Comunità Mirafiori Sud onlus; Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà.

Si riporta la descrizione redatta dagli organizzatori del flash mob.


Le modalità del Flash mob 2015, raccontate dagli organizzatori.

Quest’anno la modalità con cui si svolgerà il flash mob sarà diversa rispetto l’anno scorso. L’idea è quella di distribuire ai partecipanti delle fasce da apporre al braccio completamente bianche che simboleggeranno l’egual ricordo e rispetto nei confronti di tutte le vittime dell’olocausto. Una volta riuniti in piazza ci saranno **8 attori che reciteranno** una testimonianza in rappresentanza delle categorie imprigionate nei campi di concentramento (ebrei, rom, oppositori politici, testimoni di Geova, omosessuali, disabili, immigrati). Un ultimo attore reciterà la **poesia di Martin Niemoller**:
*Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare.*

Dopo questa prima parte ci riuniremo nel **mezzo della piazza per posizionare delle candele** (fornite da noi) a formare due linee parallele che staranno a **significare i binari del treno**. Durante questo momento di raccoglimento il **coro dell’ASAI** dal nome “Anima e coro”, diretto dal maestro Chiara Tinuzzo, canterà **“Life is beautiful that way”**. Questa canzone è stata scelta per il messaggio di speranza che contiene, tant’è che un verso della canzone recita così:

“Non dimenticheremo i nostri dolori e penseremo ad un giorno più allegro perché la vita è bella così.

C’è ancora un altro gioco da giocare e la vita è bella così” (N.d.R. Nicola Piovani)



Info:
Flash Mob “In memoria”

Facebook: <https://www.facebook.com/flashmob.it?fref=ts>

1.2.2. Intolleranza di ieri e di oggi nei confronti dei rom

Il 27 gennaio 2015, la Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica e la Coalizione italiana Libertà e Diritti Civili, in collaborazione con l'Associazione 21 Luglio, organizzano un incontro intitolato “Lo sterminio del popolo rom nel nazifascismo e la nuova intolleranza”, che si terrà a Roma, presso la sala Caduti di Nassirya del Senato, Piazza Madama 11, Roma.

Per partecipare è necessario iscriversi, telefonando al numero 06.6706.5299 o scrivendo all'indirizzo dirittiumani@senato.it. Per gli uomini sono obbligatorie giacca e cravatta. Si consulti anche il seguente sito: <http://www.21luglio.org/sterminio-popolo-rom-nel-nazifascismo-nuova-intolleranza/>

1.2.3. Giornata della memoria al San Fedele, Milano

Il 27 gennaio 2015 la Fondazione San Fedele organizza due eventi per ricordare la Shoah e il Porrajmos.

- ore 18.30 - [Back to Berlin](#) - Ingresso Libero - proiezione dell'opera video dell'artista Raul Gabriel. Seguirà dibattito con l'artista, Haim Baharier (ermeneuta ed esegesi biblica) e Pierangelo Sequeri (teologo)
- ore 21.00 - [Libertè](#) di Tony Gatlif (2010). Proiezione del film sulla tragedia del Porrajmos ai danni del popolo Rom e Sinti. Ingresso € 3. info e prevendite: Biglietteria Auditorium lun-ven 10/12.30 - 14/18, tel. 02 86352231 - www.centrosanfedele.net


2. ALL'ESTERO

2.1. Seminario “EU Gender Equality Law” per magistrati, Trier (Germania), 9-10 marzo 2015

Prorogato fino al 28 gennaio 2015 il termine per l'iscrizione al seminario “EU Gender Equality Law” per magistrati (lingue: inglese/tedesco).

Il modulo di iscrizione e il programma sono scaricabili al seguente link:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125058



Il seminario offre un approfondimento sul diritto dell'Unione Europea in materia di eguaglianza di genere, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

I candidati selezionati da ERA riceveranno un contributo fino a 450 euro per le spese di viaggio. Il pernottamento (in camera singola, negli alberghi indicati dagli organizzatori) sarà a carico di ERA.

Il prossimo seminario (sullo stesso tema) per avvocati, praticanti e altri operatori del diritto si terrà il **14-15 settembre 2015** (lingue: inglese/tedesco).

2.2. Summer School “Strategic Human Rights Litigation” Central European University, Budapest (Ungheria), (lingua inglese), 13-17 luglio 2015

Anche quest'anno avrà luogo la Summer School “Strategic Human Rights Litigation”, organizzata dall'Open Society Foundations in cooperazione con l'Open Society Justice Initiative. I partecipanti avranno la possibilità di imparare come promuovere un contenzioso strategico in materia di diritti umani. E' necessaria la conoscenza della lingua inglese.

L'application form va inviata entro il 14 febbraio 2015.

Il programma e altre informazioni utili sono reperibili al seguente link:
<http://www.summer.ceu.hu/litigation-2015>

2.3. Conferenza internazionale UNITED "Overcome all borders: UNITED against Intolerance", vicino a Malaga, Spagna, 4-9 maggio 2015


Fino al giorno **1 marzo 2015**, le ONG interessate possono nominare i delegati che le rappresenteranno alla consueta Conferenza di United (il più esteso network anti-razzista in Europa, con più di 550 organizzazioni) che, nel primo semestre, sarà dedicata alla lotta all'intolleranza.

Il clima di risentimento nei confronti dei migranti, diffuso in molti paesi dell'Unione Europea, rende necessaria una riflessione su come contrastare xenofobia e odio razziale, e come incoraggiare politiche efficaci in tema di migrazione. I due obiettivi principali della conferenza sono:

- la condivisione di idee e strumenti per contrastare discorsi populistici contro i migranti e i rifugiati;
- l'ideazione di strategie (ad esempio, campagne) per riportare l'eguaglianza e la solidarietà al centro del programma politico in Europa.

Per avere maggiori informazioni su United e sulla conferenza, consultare il seguente link:

<http://www.unitedagainstracism.org/conferences/conference-archive/upcoming-conference-spain/>



3. Eventi passati

3.1. Il 15 gennaio 2015, la Fundamental Rights Agency (di seguito FRA) dell'Unione europea ha ospitato l'incontro iniziale per il lancio della seconda inchiesta sulle minoranze e le discriminazioni, intitolata "European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II)", che raccoglierà dati sulle esperienze di discriminazione subite da immigrati e minoranze etniche in tutti i 28 paesi dell'Unione europea.

La ricerca sarà condotta dall'ente di ricerca Ipsos Mori (UK) che, durante questo evento, ha illustrato come realizzerà l'inchiesta, anche alla luce dei suggerimenti espressi durante un precedente incontro di esperti, organizzato dalla FRA nei giorni 8 e 9 gennaio 2015. A questo meeting hanno partecipato 17 esperti per discutere gli aspetti metodologici della ricerca, come la costruzione del campione e le strategie per coinvolgere nella ricerca empirica quei gruppi che, proprio perché particolarmente discriminati ed emarginati, sono meno raggiungibili anche dai ricercatori sul campo.

La prima edizione di questa inchiesta è accessibile al seguente link: <http://fra.europa.eu/en/project/2011/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey>

3.2. Workshop - Update on European case law

Il 28 novembre 2014 si è tenuto il settimo seminario legale dell'European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field, organizzato in cooperazione con l'European Network of Legal Experts the field of Gender Equality (gestito dalla Faculty of Law della Utrecht University). Tra i 141 partecipanti figurano rappresentanti della Commissione europea, degli Equality Bodies, dei governi nazionali dei paesi membri dell'Unione europea, delle ONG e del mondo universitario.

I materiali audiovisivi del seminario sono accessibili al seguente link: <http://www.non-discrimination.net/content/workshop-update-european-case-law>

Newsletter a cura dell'avv. Alberto Guariso e dell'avv. Barbara Giovanna Bello, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie - ONLUS.

ASGI - Servizio antidiscriminazione - tel. 02/89078611- fax 0270057986 (*specificare all'operatore/via fax il nome del servizio antidiscriminazione*), e-mail: antidiscriminazione@asgi.it;

ASGI sede legale: via Gerdil, 7 - 10152 Torino, tel. - fax: 011 4369158, segreteria@asgi.it www.asgi.it; ASGI sede amministrativa: via del Gelso 3 - 33100 Udine - info@asgi.it




ALLEGATO I

APPUNTI SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE ASSOCIAZIONI NELLE AZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI COLLETTIVE PER NAZIONALITA'.

E' sempre più frequente che le parti convenute nelle azioni giudiziarie per discriminazioni collettive 'dello straniero' sollevino questioni in ordine alla legittimazione attiva delle associazioni (prima fra tutte ASGI) iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D.lgs 215/03 che, ad avviso dei convenuti, sarebbero legittimate ad agire solo in ipotesi di discriminazione per razza e origine etnica: la questione - come ampiamente noto a tutti coloro che praticano la materia - nasce dalla previsione dell'art. 3 del decreto stesso che, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/43, esclude dal proprio campo di applicazione le differenze di trattamento basate sulla nazionalità⁵; questa esclusione si estenderebbe anche alla norma processuale con l'effetto che le associazioni iscritte nel predetto elenco potrebbero insorgere (per andare sul concreto) contro un cartello che rechi "*qui non si ammettono i neri*", ma non contro un cartello che rechi "*qui non si ammettono i senegalesi*".

La tesi suscita un'immediata sensazione di illogicità e di ingiustizia (essendo evidente che entrambe le situazioni sono accomunate, nel buon senso comune, sotto l'etichetta di razzismo o discriminazione) tanto che la totalità dei giudici per


⁵ Il testo dell'art. 3, comma 2 D.lgs 215/03: "*Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti*". La formulazione è, quindi, ulteriormente restrittiva rispetto all'art. 3, comma 2 della direttiva 2000/43 che è il seguente: "*La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati*".



molti anni non l'ha neppure presa in considerazione, nella consapevolezza che una applicazione restrittiva si sarebbe prestata ad un uso strumentale della nozione di 'straniero' per discriminare in realtà anche o solo l'appartenete ad altre etnie.

Il problema merita comunque una risposta giuridica più approfondita perché il rapporto tra etnia e nazionalità si colloca al cuore del diritto antidiscriminatorio e al crocevia tra l'ambizione universalistica delle norme antidiscriminatorie (che vorrebbero contrastare qualsiasi barriera eretta a divisione del genere umano) e la timidezza delle stesse norme nel contrastare le frontiere nazionali e invadere il campo della disciplina dell'immigrazione: una contraddizione che emerge persino già nella risalente dichiarazione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (21.12.65), laddove il solenne divieto di ogni forma di discriminazione razziale si accompagna già al comma due dell'art. 1 a una dichiarazione di "non-ingerenza" nelle differenze tra cittadini e non cittadini.

Preliminarmente però occorre che i detrattori della legittimazione prendano atto di una circostanza di grande rilievo: una causa promossa da ASGI e APN (in quanto associazioni iscritte nel citato elenco) e avente ad oggetto una discriminazione per nazionalità (l'esclusione degli stranieri dal bando per il servizio civile) è giunta all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con ordinanza 20661/14 hanno sollevato una questione di Costituzionalità circa le legittimità di tale esclusione, senza rilevare alcun difetto di legittimazione attiva di dette associazioni, che invece sarebbe stato evidentemente preclusivo di qualsivoglia rimessione e che, benché non oggetto di eccezione, ben avrebbe potuto essere rilevato d'ufficio.



Si tratta di un autorevolissimo avallo alla giurisprudenza di merito che in precedenza aveva affrontato la questione⁶ e, dunque, il discorso potrebbe chiudersi qui.

Ma vediamo, comunque, più in dettaglio quali sono gli argomenti che possono essere portati a sostegno della tesi favorevole alla legittimazione.

a. Innanzi tutto, anche se anche si volesse escludere una diretta applicabilità del D.lgs 215/03 alla discriminazione ‘dello straniero’, occorrerebbe convenire che, quantomeno nel contesto italiano, il criterio ‘nazionalità’, sebbene ‘apparentemente neutro’ rispetto a quelli considerati dalla direttiva 2000/43, determina una discriminazione indiretta in quanto svantaggia in maniera proporzionalmente maggiore gli appartenenti a gruppi etnici diversi da quello europeo, posto che tali gruppi rappresentano la grande maggioranza degli stranieri presenti in Italia⁷. Ad esempio i dati del recente rapporto IDOS (elaborazione di dati

⁶ Si vedano in particolare: Corte d'Appello Brescia, pres. Galizzi, 21.10.2013 rel. Orlandini Baushi e Fondazione Guido Piccini c. Presidenza del consiglio di Ministri, Corte d'Appello Milano 22.3.2013, pres. Sbordone, rel. Vitali, Syed+ASGI+APN c. Ministero interno, in tema di ammissione degli stranieri al servizio civile degli stranieri; Corte d'Appello Brescia 12.3.2013, pres. rel. Galizzi, Comune di Chiari c. ASGI e Fondazione Piccini, 4.3.2010, est. Mangosi in giudizio avente ad oggetto esclusivamente la questione della legittimazione attiva; Trib. Brescia 10.1.2013 est. Alessio, Hossain+ altri, ASGI c. Comune di Brescia, in una causa avente ad oggetto la nota questione del bonus bebè, che non solo ha riconosciuto la legittimazione attiva di ASGI ma ha anche riconosciuto alla stessa un cospicuo risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, Trib. di Bergamo, sez. lavoro, 28 novembre 2009, est. Cassia, APN, ASGI, ANOLF c. Comune di Brignano Gera d'Adda, Trib. di Bergamo, Sez. Lavoro, 17 Maggio 2010 est. Cassia, ANOLF, ASGI C. Comune di Palazzago; Trib. di Milano, 1 agosto 2009, est. Gattari, APN, NAGA c. Provincia di Sondrio, Trib. Brescia, 19 gennaio 2010, est. Sampaolesi, ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Chiari; Trib. Brescia, 29 gennaio 2010, est. Busato, Diallo e altri, ASGI, Fondazione Guido Piccini c. Comune di Trenzano; Trib. Brescia, 9 aprile 2010, est. Masetti, ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Montichiari e Ministero dell'Interno; Trib. Milano, sez. lav. 26 luglio 2010, est. Sala, ASGI APN Farsi Prossimo ONLUS c. Comune di Tradate, Trib. Bergamo, 15 marzo 2011, est. Ippolito, Tahir, ANOLF e ASGI c. Comune di Poliscio espressamente sulla legittimazione; Trib. Milano, sez. I, 2 maggio 2011, est. Dorigo, APN, Farsi prossimo Onlus c. Comune di Gerenzano e Cristiano Borghi; Trib. Brescia, 12 giugno 2012, est d'Ambrosio, ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Ghedi, espressamente sulla legittimazione.

⁷In tal senso Trib. Brescia 13.6.2012 est D'Ambrosio in causa ASGI c. Comune di Ghedi; nello stesso senso Milano, ord. 9 febbraio 2010, pres. Vanoni est. Dorigo in causa ASGI +APN c. Provincia di Sondrio ove si legge: “la tutela certamente prevista contro le discriminazioni formalmente dettate da ragioni etniche, ma non solo, dovendosi



Istat) confermano che dei 3.874.000,00 stranieri titolari di permesso di soggiorno al 1.1.2014, il 30,8% proviene dall’Africa, il 27,7% proviene dall’Asia e il 30,5% dall’Europa centro orientale (e, dunque, anche in quest’ultimo caso, da paesi dove la maggioranza della popolazione appartiene a gruppi etnici tradizionalmente diversi da quello prevalente in Italia: Turchia, Albania, Repubblica Moldova, Ucraina, Russia ecc.).


Tali dati appaiono ancor più rilevanti ove si consideri non solo che l’espressione “razza” non ha alcun collegamento con elementi oggettivi⁸, ma che anche la nozione di “etnia” deve essere considerata nell’accezione ampia considerata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, dunque, non in senso meramente antropologico ma con riferimento a un insieme di elementi di cultura, linguaggio, costumi; e sotto tale profilo è ancora più agevole concludere che la stragrande maggioranza degli stranieri presenti in Italia appartiene appunto a “etnie” diverse da quella italiana.⁹

L’argomentazione è peraltro pienamente accolta dalla Commissione europea che, nel recente rapporto sulla applicazione della direttiva 2000/43 (*Joint Report on the application of Council Directive 2000/43/EC and 2000/78/EC*, Brussels,

comprendere nell’ambito della tutela anche le cd. discriminazioni indirette, ossia quelle attuate mediante l’adozione di criteri solo apparentemente neutri; non “chi non veda come il criterio selettivo della cittadinanza, applicato in assenza dei presupposti legittimanti individuati dalla Corte Costituzionale, si traduca, di fatto, in un fattore discriminante su base etnica, razziale, stante la notoria appartenenza di un numero significativo di stranieri a etnie diverse da quella autoctona. Nello stesso senso Trib. Udine, 30.6.2010, est. Chiarelli B. c. Comune di Latisana, in Riv. Crit. Dir. Lav. 2010.

⁸Il termine “razza” è, infatti, da intendersi nell’accezione utilizzata dalla direttiva 2000/43, che al considerando 6 sottolinea che “l’Unione respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte. L’uso del termine “razza” nella presente direttiva non implica l’accettazione di siffatte teorie”. Ne deriva che l’uso di tale termine non è scientifico ma strumentale ad evitare l’emarginazione di gruppi esposti al rischio di essere considerati diversi secondo la cultura corrente, facendoli così rientrare nell’ambito di tutela della direttiva senza la necessità di dover indagare sulla loro appartenenza all’uno o all’altro gruppo etnico.

⁹ Da questo punto di vista è paradossale che proprio la “diversità” o “alterità” dello straniero in quanto tale, argomento tipico della cultura meno sensibile al tema della discriminazione, venga invece rimosso laddove accade che tale “alterità” goda per legge di una tutela particolare (per es, in questo caso processuale).



17.01.2014,¹⁰), pur affermando che detta direttiva non trova applicazione alle discriminazioni per nazionalità, ha precisato che *“differenze in base alla nazionalità o al linguaggio si traducono in indirette discriminazioni sulla base della origine etnica”* (cfr. punto 5.1. doc.13).


Ancora, nello stesso senso si è pronunciato il *“Comitato ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione etnico-razziale”* - istituzione preposta dal diritto internazionale pattizio alla tutela contro le discriminazioni razziali, che ha segnalato come la discriminazione per cittadinanza costituisca in concreto una forma di discriminazione razziale. Nella raccomandazione n. 30 del 1.10.04 il Comitato - pur riferendosi alla tutela dei diritti fondamentali - ha comunque affermato che gli Stati aderenti alla Convenzione ONU del 1965 *“hanno l’obbligo di garantire la parità tra cittadini e non cittadini nel godimento dei diritti umani nei termini riconosciuti dal diritto internazionale”*.

b. L’art. 2 d.lgs. 215/03, dopo aver fornito al suo primo comma la definizione di discriminazione diretta ed indiretta, al comma successivo recita: *“è fatto salvo il disposto dell’art. 43, commi 1 e 2, del TU immigrazione”* (ove, come noto, troviamo espressamente considerato il fattore di discriminazione *“origine nazionale”*¹¹ e la condizione di straniero). E l’art. 4 del medesimo D.lgs, disciplinando l’azione civile contro la discriminazione, la riferisce a tutti i diritti di cui all’art. 2,: ciò significa che l’azione civile ex art. 4 può essere azionata per i diritti indicati direttamente nell’art. 2 (il diritto alla non discriminazione per etnia e razza) e per i diritti ivi indicati *“per rinvio”* (il diritto alla non discriminazione

¹⁰ Il report è accessibile alla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2014_2_en.pdf

¹¹ Quanto al fatto che origine nazionale o nazionalità siano nozioni sostanzialmente corrispondenti a quella di cittadinanza dovrebbero ormai sussistere pochi dubbi sia perché *‘nazionalità’* è il termine utilizzato dall’art. 18 TFUE (sulla base del quale la CGE ha sempre sanzionato le differenze tra cittadini di uno o dell’altro Stato membro) , sia perché la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di numerose norme nazionali che discriminavano *“lo straniero”* sulla base dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 14 CEDU che appunto utilizza il termine *“origine nazionale”* (si veda la serie di sentenze in materia di prestazione di invalidità per gli stranieri che va da 187/2010 alla 40/2013)




per nazionalità). Questa serie successiva di rinvii conferma dunque che, nelle intenzioni del legislatore, le due tutele si debbono sommare tra loro.

c. Non pare invece rilevante l'esclusione di cui all'art. 3 comma 2 direttiva 2000/43 (e all'analogo norma del D.lgs 215/03), sulla quale insiste spesso la tesi contraria. In proposito ha correttamente affermato il Trib. Milano in sede di reclamo (29.9.10, in causa Comune di Tradate e altri c. ASGI, in Riv.critica dir.lav. 2010) : *“va solo aggiunto che la clausola di esclusione di cui all'art. 3, comma 2 direttiva 2000/43 ha solo inteso chiarire che detta direttiva non intendeva introdurre surrettiziamente una disciplina comunitaria dell'immigrazione (della quale, all'epoca, i singoli Stati erano gelosi custodi) , ma ciò ovviamente non ha nulla a che vedere con il fatto che il divieto di discriminazione dello straniero (e quindi - per i motivi detti - anche dell'appartenente ad altra etnia) trovi applicazione anche in tutte le materie diverse dall'ingresso e soggiorno e quindi in particolare nella materia dell'accesso alle prestazioni sociali”*.

d. Il Tribunale di Milano - nella pronuncia di primo grado relativa alla medesima vicenda di cui sopra - ha anche rilevato che quanto sopra vale a maggior ragione alla luce della clausola di non regresso di cui all'art. 6 paragrafo 2 della direttiva 2000/43, in forza della quale non sarebbe comunque ammissibile, in occasione della ricezione della direttiva, una riduzione delle più ampie tutele introdotte dal legislatore nazionale nel 1998: argomentazione forse non del tutto convincente (non trattandosi qui di una riduzione di tutele quanto di una 'mancata espansione' della tutela stessa) ma che va comunque considerata prendendo atto che la impossibilità di tutela collettive nella discriminazione 'dello straniero' rappresenta di fatto uno svuotamento dell'art. 43 TU immigrazione.

e. La CGE, se da un lato nella sentenza Kamberaj ha espressamente dichiarato che la direttiva 2000/43 non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, nella precedente pronuncia Feryn 2008 - pur non affrontando



espressamente il problema - ha ritenuto la direttiva applicabile a un caso di discriminazione di lavoratori 'alloctoni' e dunque stranieri. In proposito va aggiunto che il questo specifico posto alla Corte riguardava la possibilità di configurare una discriminazione (con conseguente applicabilità della direttiva) anche quando non vi sia un soggetto che lamenti espressamente la lesione del suo diritto alla parità. La Corte, come noto, ha risposto affermativamente: ma questa affermazione - che è ormai un dato acquisito del diritto antidiscriminatorio e che ha trovato applicazione anche in casi nazionali¹² - resterebbe priva di effetti pratici e anzi sarebbe del tutto priva di senso se non si riconoscesse la legittimazione attiva a un soggetto collettivo diverso dai singoli soggetti direttamente lesi.


f. Il nuovo rito antidiscriminatorio (art. 28 D.Lgs. 150/2011) disciplina in termini identici sia il procedimento relativo alle controversie relative alla nazionalità di cui agli artt. 43 e 44 T.U. immigrazione, sia quello relativo alle controversie relative all'etnia ex art. 2 D.lgs. 215/03.

Il citato art. 28, laddove parla dell'adozione di un piano di rimozione degli effetti della discriminazione, così dispone: "*Nei casi di comportamento discriminatorio collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente*".

Ebbene tale ultima espressione sarebbe del tutto illogica se, nell'ambito delle discriminazioni per nazionalità ex art. 44 TU, potessero avere legittimazione le sole OO.SS. (come accadrebbe se non valesse la tesi qui sostenuta), posto che l'ordinamento non utilizza mai la dizione 'ente collettivo' per identificare le OO.SS.

Fin qui sono state illustrate le argomentazioni sulle quali ha fatto leva la giurisprudenza ampiamente maggioritaria e che portano a concludere che le discriminazioni per nazionalità devono avere tutela, anche processuale, analoga a quelle per origine etnica e che, dunque, la legittimazione attiva attribuita dal

¹² Per un caso italiano si veda Trib. Bergamo, est. Bertoncini...Associazione rete Lenford contro Taormina, in un caso nella quale un noto avvocato aveva dichiarato a una trasmissione radiofonica che non avrebbe assunto collaboratori omosessuali.



D.lgs. 215/03 deve valere anche per i casi di discriminazione collettiva dello “straniero” previsti dagli artt. 43 e 44 TU immigrazione.


Vi è tuttavia un argomento ulteriore che può utilmente essere speso in tutti i casi (e sono i più numerosi) in cui l’azione civile contro la discriminazione viene utilizzata non in casi di esclusione (da un beneficio, da un diritto ecc.) di tutti gli stranieri, ma nei casi di esclusione di una parte soltanto di stranieri protetti da particolari normative comunitarie: si pensi alle numerosissime azioni antidiscriminatorie per contrastare l’esclusione dei lungosoggiornanti da benefici come l’assegno famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98, oppure alle azioni per contrastare l’esclusione da determinate prestazioni degli stranieri protetti dalla direttiva 2011/98.

Orbene, in questi casi la tesi favorevole alla legittimazione può trovare fondamento anche nel principio comunitario di equivalenza dei rimedi.

E’ noto che in base a tale principio (di derivazione giurisprudenziale e conseguente al principio di leale cooperazione tra gli stati dell’Unione) l’ordinamento interno non può approntare per la violazione di diritti a fondamento comunitario, sanzioni e rimedi (ivi compresi i rimedi processuali) di livello e efficacia inferiore rispetto a quelli approntati per la violazione di diritti garantiti dall’ordinamento nazionale.¹³

Nel caso di stranieri protetti dal diritto comunitario la dedotta discriminazione è su base nazionale, ma il principio di parità trova fondamento in particolari disposizioni comunitarie (ad es. art. 11 direttiva 2003/109 o art. 12 direttiva 2011/98); ciò che viene in questione dunque è un diritto a fondamento comunitario.

¹³ La prima pronuncia in proposito è la sentenza Rewe, 16.12.76 in causa C-33/76 ove, con riferimento a un problema strettamente processuale del tutto analogo a quello della legittimazione attiva, si afferma “ *in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, **modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale***”.




Per analoghe situazioni disciplinate esclusivamente dal diritto interno (in particolare la discriminazione dello straniero-lavoratore “qualsiasi” di cui all’art. 43, lett. e; la discriminazione del disabile fuori dall’ambiente lavorativo di cui all’art. 1 L. 67/2006) l’ordinamento disciplina il caso della discriminazione collettiva e attribuisce la legittimazione attiva a soggetti collettivi.

Il fatto dunque che i soggetti disabili discriminati fuori dall’ambito lavorativo (situazione non disciplinata dal diritto comunitario) godano di una tutela processuale più intensa e incisiva di quella di cui godono i lungosoggiornanti o gli altri stranieri protetti dal diritto comunitario, collettivamente intesi (situazione disciplinata dal diritto comunitario) sembra dunque violare il principio di equivalenza e impone una interpretazione comunitariamente conforme quale quella sopra indicata; o quantomeno la necessità di una questione pregiudiziale avanti la CGE al fine di valutare se la previsione di una tutela processuale più intensa per soggetti che godono del principio di parità in forza di norme nazionali e meno intensa per soggetti che godono del principio di parità in forza di norme comunitarie, non sia in contrasto con il principio di equivalenza.

Ove invece così non fosse, si porrebbe un relevantissimo problema di costituzionalità dell’assetto normativo. Benché infatti la giurisprudenza della Suprema Corte sia propensa a lasciare al legislatore ampio margine di discrezionalità nelle scelte processuali, tuttavia è chiaro che anche tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Ebbene, negando la legittimazione attiva ai soggetti collettivi si avrebbe che il legislatore, pur avendo individuato (in parte ‘spontaneamente’, in parte per obbligo comunitario) una serie di fattori vietati, avrebbe poi previsto per tutti i fattori (salvo uno) una tutela avverso le discriminazioni collettive e una legittimazione attiva dei soggetti collettivi. E infatti:

per razza e origine etnica la discriminazione collettiva è tutelata in tutti i campi di applicazione del divieto (lavoro, istruzione, servizi sociali, alloggio ecc.) e la



legittimazione attiva è riconosciuta a enti e associazioni con il “filtro” del decreto ministeriale ex art. 5 D.lgs 215/03;

per il genere nell’ambito lavorativo la discriminazione collettiva è riconosciuta per tutti i casi rientranti in tale ambito e la legittimazione attiva è riconosciuta a un soggetto pubblico ad hoc (la Consigliera di parità) ex art. 37 Codice Pari Opportunità (D.lgs 198/06);


per il genere nell’ambito dell’accesso a beni e servizi la discriminazione collettiva è riconosciuta per tutti i casi rientranti in tale ambito e la legittimazione attiva è riconosciuta a enti e associazioni con il “filtro” del decreto ministeriale ex art. 55 septies Codice Pari Opportunità (D.lgs 198/06)

per i fattori di cui al D. lgs 216/03 e per l’ambito ivi considerato (quello lavorativo) la discriminazione collettiva è riconosciuta per tutti i casi rientranti in tale ambito e la legittimazione attiva è riconosciuta (a seguito della procedura di infrazioneche aveva considerato illegittima la precedente formulazione restrittiva) alle associazioni sindacali e a tutti “*gli enti rappresentativi dell’interesse leso*” ;

infine per il fattore disabilità fuori dall’ambito lavorativo, la discriminazione collettiva è riconosciuta e la legittimazione spetta a enti e associazioni con il filtro del decreto ministeriale ex art. 4 L. 67/06.

Solo per il fattore nazionalità, si avrebbe una totale assenza di disciplina della discriminazione collettiva, salvo che nell’ambito lavorativo ex art. 43 lett e) TU Immigrazione; una conseguente totale assenza di disciplina degli enti collettivi; e, limitatamente al lavoro, una legittimazione attiva circoscritta alle OOSS “proporzionalmente più rappresentative” (requisito che, tra l’altro, non sussiste per le altre discriminazione con la demenziale conseguenza che, ad es. il COBAS potrebbe agire per le legittimazioni per orientamento sessuale, ma non per le discriminazioni dello straniero !!).

Ebbene se l’ordinamento non considerasse accanto ai fattori vietati sin qui elencati, anche il fattore nazionalità, nulla si potrebbe eccepire (almeno dal punto di vista qui considerato). Ma poiché invece l’ordinamento considera la nazionalità come fattore vietato e lo considera in tutti i campi della vita sociale



analiticamente disciplinati (con limiti e precisazioni) dall'art. 43 TU immigrazione, allora non ha alcun senso che tale fattore non abbia una sua disciplina della discriminazione collettiva e non preveda una legittimazione attiva per soggetti collettivi (se non per le OOSS maggiormente rappresentative) al pari degli altri fattori e degli altri ambiti.

Se così fosse l'assetto normativo sarebbe palesemente irrazionale e fortemente limitativo della tutela di diritti fondamentali: specialmente ove si consideri che sia il rischio di una esposizione diretta del discriminato nella azione giudiziaria, sia il rischio che proprio per la generalità della lesione nessuno si attivi direttamente per la rimozione (due rischi che la legittimazione di soggetti collettivi intende appunto prevenire) sono identici per tutti i fattori e dunque l'ordinamento non può irragionevolmente, dopo aver individuato l'insieme dei fattori per i quali le differenze di trattamento sono assistite dal divieto di discriminazione, fornire una tutela ingiustificatamente differenziata.

Le norme violate risulterebbero dunque l'art. 24 Cost. in relazione all'art. 3 Cost., nonché l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 14 CEDU (il diritto al giusto processo verrebbe garantito in maniera differenziata a seconda dei vari fattori indicati nell'art. 14). E' tuttavia ovvio che, ove fosse possibile una lettura costituzionalmente conforme delle norme - e certamente lo è, per i motivi sopra esposti - verrebbe meno ogni necessità di remissione alla Corte.

Resta solo da rilevare che tutta la cervellotica problematica sin qui descritta troverebbe soluzione in un piccolo comma che potrebbe agevolmente essere aggiunto in calce all'art. 4 D.lg. 215/03 (o in un articolo 1bis dell'art. 28 D.lgs. 150/11) e che potrebbe essere così formulato: "Gli enti e associazioni di cui all'art.5 D.lgs. 215/03 sono legittimati ad agire in giudizio, alle medesime condizioni ivi previste, anche in tutti i casi di discriminazione previsti dagli artt. 43 e 44 TU immigrazione".

Ma qui la palla passa al legislatore che, come noto, è sempre molto indaffarato.....

Milano 21 gennaio 2015

Alberto Guariso

